

Sentenza n. 11540/2014 pubbl. il 23/05/2014

RG n. 40067/2011

Repert. n. 10149/2014 del 23/05/2014

N. R.G. 40067/2011



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE 3° CIVILE

in persona del Giudice dott.ssa Antonella Dell'Orfano ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 40067 del R.G. dell'anno 2011, trattenuta in decisione nell'udienza del 17.2.2014 e vertente

TRA

A ■■■ M ■■■■ elett.te dom.to in Roma, presso lo studio dell'Avv.to Stefano Pucci, rappresentato e difeso dall'Avv.to Ippolito Gallo del Foro di Cosenza giusta procura estesa a margine dell'atto di citazione

-ATTORE-

E

Z ■■■ E ■■■■

P ■■■■■ TRUST, in persona del legale rappresentante p.t.

elett.te dom.ti in Roma, presso lo studio dell'Avv.to Massimo Ranieri, che li rappresenta e difende giusta procura estesa in calce alla comparsa di risposta



-CONVENUTI-

E

M [REDACTED] V [REDACTED], elett.te dom.to in Roma, presso lo studio dell'Avv.to Giovanni Arieta, rappresentato e difeso dall'Avv.to Mariantonietta Del Vecchio del Foro di Cosenza giusta procura estesa in calce alla comparsa di intervento

-TERZO INTERVENUTO-

Conclusioni

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.2.2014 venivano precisate le conclusioni che qui si intendono riportate e trascritte.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione, ritualmente notificato, ed al quale si rinvia per la ricostruzione in fatto della vicenda, l'attore evocava in giudizio i convenuti indicati in epigrafe al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: "Dichiarare l'inefficacia e/o la non opponibilità nei confronti dell'attore dell'atto di cessione, a titolo gratuito, rogato dal notaio Federico Magliulo di Roma il 17 giugno 2010 al n. [REDACTED] Rep. ed al n. [REDACTED] Racc., con il quale è stata ceduta, in favore di C [REDACTED] F [REDACTED], quale trustee del "P [REDACTED] Trust", che ha accettato, la quota di partecipazione di Z [REDACTED] E [REDACTED] nella S.r.l. [REDACTED] ... per un valore di € 1.341,00, pari al 90 % dell'intero capitale sociale".

Si costituivano in giudizio i convenuti indicati in epigrafe, contestando le pretese avversarie e chiedendone il rigetto in quanto inammissibili, nonché infondate in fatto e diritto, con condanna di controparte anche ex art. 96 c.p.c.

Interveniva volontariamente in giudizio V [REDACTED] M [REDACTED], che rassegnava le seguenti conclusioni: "Dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia nei confronti di V [REDACTED] M [REDACTED] dell'atto di cessione, a titolo gratuito, rogato dal notaio Federico Magliulo di Roma il 17 giugno 2010 al n. [REDACTED] Rep. ed al n. [REDACTED] Racc., con il quale è stata ceduta, in favore di C [REDACTED] F [REDACTED], quale trustee del "P [REDACTED] Trust", che ha accettato, la quota di partecipazione di Z [REDACTED]



E [REDACTED] nella S.r.l. [REDACTED] ... per un valore di € 1.341,00, pari al 90 % dell'intero capitale sociale”.

Prodotta documentazione, all'udienza del 17.2.2014, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa era trattenuta in decisione previa assegnazione di termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di gg. 58+20.

Motivi della decisione

La domanda revocatoria proposta ex art. 2901 c.c. da [REDACTED] G [REDACTED] non può essere accolta per le considerazioni di seguito esposte.

Dei requisiti dell'azione dell'art. 2901 c.c. – il credito, l'atto dispositivo la consapevolezza o la dolosa preordinazione dell'atto a sottrarre il bene alla garanzia dei creditori – è rimasta indimostrata la qualità di creditore in capo all'attore nei confronti del convenuto.

L'attore ha infatti agito a tutela del diritto, che egli assume vantare nei confronti di E [REDACTED] Z [REDACTED] per la “restituzione delle quote societarie, pari al 50% dell'intero, della S.r.l. [REDACTED]” (cfr. pag. 2 citazione), al fine di sentir dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. della cessione delle suddette quote da parte del convenuto Z [REDACTED] in favore del “P [REDACTED] Trust”.

Orbene, come posto in rilievo da autorevole dottrina, occorre evidenziare, con riguardo alla funzione della revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., che l'azione non scaturisce da un preesistente diritto del creditore sui beni del debitore, ma è frutto del diritto che la legge attribuisce al creditore di tutelare il suo interesse alla conservazione della garanzia patrimoniale; proprio per tutelare questo interesse, la legge attribuisce al creditore un potere revocatorio, che ha pertanto la natura di un diritto potestativo, capace di rendere inefficace l'altrui atto di disposizione.

Più volte è stato dunque rilevato anche dalla Suprema Corte (cfr. *ex multis* Cass. n. 7127/2001) che l'azione revocatoria ordinaria ha una funzione meramente conservativa e non recuperatoria dell'azione, in quanto diretta alla riduzione in pristino della consistenza patrimoniale debitoria depauperata dall'atto dispositivo.



Nel caso di specie, tuttavia, l'attore assume di vantare, nei confronti del convenuto, un diritto alla restituzione di un bene (quote societarie) e non un diritto di credito, tutelabile con la revocatoria ordinaria, destinata, si ripete, a ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito, che potrebbe dunque insorgere unicamente nel caso di infruttuoso esperimento delle azioni proposte per la restituzione del bene.

In coerenza con la funzione conservativa del patrimonio del debitore, l'azione predetta, ove esperita vittoriosamente, non travolge infatti l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente determina l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l'abbia esperita, per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell'atto l'azione esecutiva per la realizzazione del credito; ne consegue che, nel caso di specie, detta azione potrebbe avere solo la più limitata finalità di garantire all'attore il risarcimento del danno patito in conseguenza della mancata restituzione del bene, ipotesi peraltro da escludere, nel presente caso, sulla base delle emergenze processuali, essendosi concluso il giudizio di primo grado, avente ad oggetto le domande restitutorie dell'attore, con il rigetto delle sue richieste (cfr. sentenza n. 1590/2011 Tribunale Cosenza, doc. 4 fasc. Zupi) ed essendo tuttora pendente l'impugnazione della suddetta pronuncia (cfr. "atto di citazione in appello", doc. 1 allegato alla memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c. dell'attore).

Nella fattispecie, pertanto, non sussistono i presupposti per riconoscere all'attore un diritto di credito nei confronti del convenuto, tutelabile con l'azione revocatoria ordinaria.

Vanno parimenti respinte, per mancanza del presupposto dell'*eventus damni*, le domande proposte dal terzo intervenuto che ha agito ex art. 2901 c.c. a tutela di un credito, nei confronti del convenuto Z■■■■, pari ad € 900.569,92, derivante dalla sentenza nr. 2746/2009 emessa dal Tribunale di Cosenza in data 15.12.2009 (cfr.



doc. 1 fasc. M [REDACTED]), che aveva condannato il convenuto Z [REDACTED] al pagamento, in favore di V [REDACTED] M [REDACTED], della somma di € 413.165,52, oltre interessi legali.

Il convenuto ha infatti dimostrato di essere proprietario di sei fabbricati nella città di Roma (cfr. visura Agenzia del Territorio, doc. 7 allegato alla memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. n. 2), di quindici immobili, tra terreni e fabbricati, nella Provincia di Catanzaro (cfr. visura Agenzia del Territorio, doc. 8 allegato alla memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. n. 2), di sedici immobili, tra terreni e fabbricati, nella provincia di Cosenza (cfr. visura Agenzia del Territorio ed atto di donazione del 12.4.2005, doc. 9-10 allegati alla memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. n. 2) ed ha altresì dimostrato che il valore di uno degli immobili in questione, sito in Roma, [REDACTED] è già di per sé pari ad € 2.343.000 (cfr. "Banca Dati delle Quotazioni Immobiliari, valore II semestre 2011 per la zona Centrale/Parione (Piazza Navona)", doc. 11 allegato alla memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. n. 2).

A fronte di tali riscontri documentali il terzo intervenuto non ha prodotto, a prova contraria, come era suo onere ex art. 2697 c.c., visure tali da evidenziare iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli sui beni immobili del convenuto, che possano dunque pregiudicare la realizzazione del credito nei suoi confronti, e tale considerazione assume particolare rilievo alla luce del regime di pubblicità che caratterizza i beni immobili.

Va pertanto esclusa, sulla base di quanto sin qui esposto, la sussistenza di un pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore abbia potuto arrecare alle ragioni del creditore V [REDACTED] M [REDACTED].

Non può, infine, trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte convenuta, atteso che è onere della parte, la quale richiede la relativa condanna, dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte avversa, sicché il Giudice non può liquidare tale danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi capaci di identificare concretamente l'an ed il



quantum debeatur, non ostando, d'altronde, all'affermazione di simili principi la circostanza che detto Giudice possa desumere il danno sopra indicato da nozioni di comune esperienza e fare riferimento anche al pregiudizio che la parte istante abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario (cfr. Cass. 19 luglio 2004, n. 13355; Cass. 9 settembre 2004, n. 18169).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in difetto di notula, come in dispositivo sulla base dei parametri contemplati dal d.m. n. 55/2014, tenendo conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel procedimento nr. 40067/2011, in contraddittorio tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- **rigetta** le domande proposte da ██████ G█████ e V█████ M█████ nei confronti di ██████ Z█████ e Pe█████ Trust;
- **rigetta** la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata proposta da parte convenuta nei confronti dell'attore;
- **condanna** l'attore ed il terzo intervenuto, in solido, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte convenuta che si liquidano in € 7.458,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Roma, lì 16.5.2014.

Il Giudice
(Antonella Dell'Orfano)

